

Bruxelles, 15 novembre 2019
(OR. en)

13683/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0202(NLE)**

**CLIMA 283
ENV 889
ENER 480
IND 269
COMPET 707
MI 754
ECOFIN 962
TRANS 505
AELE 62
CH 59**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	13177/18 + ADD 1
n. doc. Comm.:	12508/19 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo – Adozione

1. L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") ha l'obiettivo di collegare i sistemi di scambio di quote di emissione dell'UE e della Svizzera, facendo sì che le quote rilasciate in un sistema possano essere scambiate e utilizzate a fini di conformità nell'altro sistema.
2. Il 10 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/2240 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo¹. L'accordo è stato firmato il 23 novembre 2017.

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1.

3. Il 23 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/219 relativa alla conclusione dell'accordo². L'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le parti. Lo strumento di approvazione dell'UE sarà notificato una volta che la Confederazione svizzera avrà messo in vigore la normativa necessaria per estendere il proprio sistema di scambio di quote di emissione al trasporto aereo e l'allegato I dell'accordo sarà stato modificato di conseguenza.
4. L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato misto che è responsabile dell'applicazione dell'accordo. Le disposizioni dell'accordo in relazione al comitato misto sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto può modificare gli allegati del medesimo. La prima riunione del comitato misto si è tenuta il 25 gennaio 2019.
5. Il 25 settembre 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo³.
6. Il 7 ottobre 2019 il Gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta della Commissione. Sulla base delle discussioni svoltesi nell'ambito del gruppo e delle osservazioni presentate dalle delegazioni, la presidenza ha preparato una proposta di compromesso della presidenza⁴ che è stata approvata dal gruppo il 18 ottobre a seguito di una procedura di approvazione tacita.

² GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1.

³ Doc. 12508/19 + ADD 1

⁴ Doc. 13177/19 + ADD 1

7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 13327/19. Una volta che il comitato misto avrà modificato i suddetti allegati, saranno ritenute soddisfatte le condizioni necessarie per la notifica dello strumento di approvazione dell'Unione.

Il testo della decisione del Consiglio sarà trasmesso al Parlamento europeo per informazione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.
